



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA



Il presidente della Repubblica sottopone alla Corte costituzionale il decreto sull'eutanasia

Considerando che ricorre a concetti eccessivamente indeterminati, nel definire i requisiti di autorizzazione per la depenalizzazione della morte medicalmente assistita, e sancisce la delega, da parte dell'Assemblea della Repubblica, di una materia che doveva densificare, il Presidente della Repubblica ha deciso di sottoporre all'ispezione preventiva di costituzionalità, il Decreto dell'Assemblea della Repubblica, che regola le condizioni particolari in cui l'anticipazione della morte assistita non è punibile e altera

il codice penale, ai sensi dell'allegato ricorso, trasmesso oggi alla Corte Costituzionale.

[Domanda inviata alla Corte costituzionale \(PDF\)](#)

Onorevole Consigliere Presidente
della Corte Costituzionale

Eccellenza,

In base ai termini del n. 1 dell'articolo 278 della Costituzione della Repubblica portoghese, nonché del n. 1 dell'articolo 51 e del n. 1 dell'articolo 57 della Legge n. 28/82, del 15 novembre, vengo ad applicare alla Corte Costituzionale, con i seguenti motivi, la valutazione del rispetto della stessa Costituzione delle seguenti regole contenute nel Decreto n. 109 / XIV dell'Assemblea della Repubblica, pubblicato nel Diário da Assembly da República, Seria II-A , numero 76, del 12 febbraio 2021, che regola le condizioni speciali in base alle quali non è punibile l'anticipazione della morte medicalmente assistita e modifica il codice penale, ricevuto e registrato presso la Presidenza della Repubblica, il 18 febbraio 2021, da promulgare come legge:

- la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, nella parte in cui definisce l'anticipazione della morte medicalmente assistita non punibile come l'anticipazione della morte per decisione della persona, maggiore, in “ *situazione di intollerabile sofferenza* ”;
- la regola contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, nella parte in cui nel concetto di anticipazione della morte medicalmente assistita è inserito il criterio “ *lesione definitiva di estrema gravità secondo il consenso scientifico* ”;
- Conseguentemente, le norme contenute negli articoli 4, 5 e 7, nella parte in cui la decisione di riunione delle condizioni di cui all'articolo 2 è rimessa al medico curante, al medico specialista e al Comitato di verifica e valutazione.
- Conseguentemente le norme contenute nell'articolo 27, nella parte in cui modificano gli articoli 134, comma 3, 135, comma 3 e 139, comma 2 del codice penale.

1 °

Con Decreto n° 109 / XIV, l'Assemblea della Repubblica ha approvato il regime che regola le condizioni speciali in cui non è punibile l'anticipazione della morte medicalmente assistita e modifica il codice penale.

2 °

Ai sensi della relazione illustrativa di uno dei progetti di legge (PS), che ha dato luogo al Decreto in esame, il legislatore ha inteso, con tale Decreto, esercitare il proprio margine di conformità, in una materia molto delicata, in relazione che, afferma nella stessa relazione, la Costituzione non prevede un orientamento definitivo. Ciò significa che, secondo i termini della Legge fondamentale, spetta al legislatore consentire o vietare l'eutanasia, secondo il consenso sociale, in ogni momento.

3 °

La questione alla Corte Costituzionale non riguarda, in ogni caso, se l'eutanasia, come concetto, sia conforme o meno alla Costituzione, ma piuttosto la questione se la regolamentazione concreta della morte medicalmente assistita operata dal legislatore questo Decreto sia conforme al Costituzione, in una materia che è al centro dei diritti, delle libertà e delle garanzie dei cittadini, poiché coinvolge il diritto alla vita e la libertà dei suoi limiti, in una cornice della dignità umana.

4 °

Questa stessa difficoltà è peraltro riconosciuta dal legislatore, nella citata relazione illustrativa, in quanto afferma che “ *affinché l'intervento, su richiesta, degli operatori sanitari sia depenalizzato senza rischio di incostituzionalità per violazione del principio di dignità della persona umana persona, la legge deve essere rigorosa, anche ricorrendo inevitabilmente a concetti indeterminati, purché determinabili* ”.

5 °

Un'anticipazione della morte medicalmente assistita è considerata non punibile come anticipazione della morte della persona stessa, persona di rilievo, la cui volontà è attuale e ribadita, seria, libera e chiarita, in i) *situazione di intollerabile sofferenza* , ii) *con definitiva lesioni di estrema gravità secondo il consenso scientifico o malattia incurabile e mortale* , iii) *se praticata o aiutata da professionisti della salute* .

6 °

Il primo criterio stabilito è la situazione di intollerabile sofferenza. Tuttavia, questo concetto non è minimamente definito e non sembra, d'altra parte, che derivi inequivocabilmente da medical *leges artis*. In effetti, quando si fa riferimento al concetto di sofferenza, sembra inculcare una forte dimensione di soggettività. Poiché questi concetti devono, ai sensi del Decreto, essere rispettati di seguito, in sostanza, compilati dal medico guida e dal medico specialista, non è chiaro come questa sofferenza debba essere misurata: se dal punto di vista esclusivo del paziente, se dal punto di vista valutazione del medico di esso. In ogni caso, un concetto con questo grado di indeterminazione non sembra essere conforme ai requisiti di densità normativa derivanti dalla Costituzione, in *materiasub judice*.

7 °

Lo stesso vale per il secondo criterio, in particolare il sottocriterio di *lesione definitiva di estrema gravità secondo il consenso scientifico*.

8th

Questo sottocriterio indica una soluzione non molto in linea, peraltro, con gli obiettivi assunti dal legislatore, in quanto consente un'interpretazione, secondo la quale la mera lesione definitiva di estrema gravità potrebbe portare alla possibilità di morte medicalmente assistita. Questo sottocriterio va combinato con il primo, è vero, e oltre al danno definitivo di estrema gravità deve essere presente anche una sofferenza intollerabile. Ma tenendo conto di quanto precede - il carattere indefinito del concetto di sofferenza intollerabile - e la totale assenza di densificazione di quella che è *una lesione definitiva di estrema gravità, né di consenso scientifico*, non sembra che il legislatore fornisca al medico coinvolto nella procedura un quadro legislativo minimamente sicuro che possa guidare la sua prestazione. Inoltre, poiché l'unico criterio associato alla lesione è il suo carattere definitivo, e nulla che si riferisca alla sua natura fatale, non è possibile vedere come sia in gioco l'anticipazione della morte, poiché potrebbe non verificarsi a causa di la lesione menzionata, come avverte il Consiglio nazionale di etica per le scienze della vita.

9 °

La citata insufficiente densificazione normativa non sembra essere conforme al requisito costituzionale relativo al diritto alla vita e alla dignità umana, né alla certezza della Legge. Tuttavia, come avverte a suo avviso il Consiglio superiore della Procura della Repubblica, esiste un'altra dimensione in cui questa mancanza di densità è particolarmente problematica.

10 °

In effetti, la realizzazione di questi concetti dipende in gran parte dalla decisione del medico supervisore e del medico specialista. Dalle disposizioni dell'articolo 4 risulta che il medico curante emette un'opinione sulla conformità del paziente a tutti i requisiti dell'articolo 2, che deve essere confermata da un parere di esperti, ai sensi dell'articolo 5, che conferma la riunione del condizioni riferite, nonché la diagnosi e la prognosi della situazione clinica e la natura incurabile della malattia o lo stato definitivo della lesione.

11 °

Oltre a una certa ridondanza mostrata da questo standard - facendo riferimento ai criteri già indicati, e poi elencandoli in un ordine diverso, che non contribuisce alla chiarezza e alla certezza del diritto - è chiaro, ancora una volta, che spetta ai medici, nell'ambito della procedura, la definizione di compilare i presupposti per l'esercizio di anticipazione della morte medicalmente assistita, che viene poi verificata e confermata dalla Commissione di Verifica e Valutazione.

12 °

Come è noto, la Costituzione vieta al legislatore di delegare l'integrazione della legge in atti di natura diversa da quella legislativa, ai sensi dell'articolo 112, comma 5. Infatti, quando si utilizzano concetti altamente indeterminati, oltre a in termini di diritti, libertà e garanzie, rinviando la sua definizione, pressoché totale, ai pareri dei medici guida e specialisti, il legislatore sembra violare il divieto di delega, contenuto nell'articolo 112 della Costituzione.

13 °

Non dite, d'altro canto, che l'insufficiente densificazione normativa può essere corretta in termini di regolamentazione della legge. In conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto, il Governo approva, entro un termine massimo di 90 giorni, la normativa di cui sopra. Tuttavia, poiché questo Decreto è l'unico strumento legislativo che può essere analizzato in questo momento, e soffre delle carenze individuate, la sua incostituzionalità non può essere sanata con l'aspettativa di un regime futuro, il cui contenuto è sconosciuto, anche se il legislatore lo fa quindi l'entrata in vigore del regime attuale dipenderà. È su questo, e solo su esso, che deve cadere il giudizio di conformità costituzionale.

14th

Infatti, come detto, non fornendo al medico alcun criterio fermo per l'interpretazione di questi concetti, lasciandoli, in sostanza, eccessivamente indeterminati, il legislatore ha creato una situazione di incertezza giuridica che sarebbe, assolutamente, da evitare, in un simile materia sensibile. Questa insicurezza colpisce tutti i soggetti coinvolti: firmatari, operatori sanitari e cittadini in generale, che sono quindi privati di un regime chiaro e sicuro, su un argomento così complesso e controverso.

In considerazione di quanto precede, si richiede, ai sensi del n.1 dell'articolo 278 della Costituzione, nonché del n.1 dell'articolo 51 e del n.1 dell'articolo 57 della Legge 28/82, del 15 Novembre, verifica preventiva della costituzionalità delle norme dell'articolo 2 e, conseguentemente, degli articoli 4, 5, 7 e 27 contenute nel Decreto n. 109 / XIV dell'Assemblea della Repubblica, per violazione dei principi di legalità e tipicità penale, sancita dall'articolo 29 1, n. 1 e dalle disposizioni del n. 5 dell'articolo 112, in relazione alla portata della libertà di limitazione del diritto alla vita, interpretata secondo il principio della dignità della persona umana. persona, come risulta dal combinato disposto dell'articolo 18 2, n.2, rispettivamente, con gli articoli 1 e 24, n.1, tutti della Costituzione della Repubblica Portoghese.

Rivolgò a Vostra Eccellenza i miei più rispettosi saluti.

Lisbona, 18 febbraio 2021

18 febbraio 2021

<https://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=181701>